



Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali e del Turismo

SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI
PER LE PROVINCE DI LECCE BRINDISI E TARANTO
- LECCE -

A tutte le Amministrazioni Comunali delle
Province di Lecce, Brindisi e Taranto
Uffici Tecnici

(loro indirizzi di posta elettronica certificata)

Risposta al Foglio del
Rif. prot. n. del
Cl.

MBAC-SBAP-LE
PROTOCOLLO
0005615 11/04/2014
CI. 07.04.00/1

Lettera inviata solo tramite **E-MAIL**
SOSTITUISCE L'ORIGINALE
ai sensi art. 43, comma 6, DPR 445/2000

OGGETTO: Procedimenti ai sensi dell'art. 167 commi 4 e 5 del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.
Espressione del parere vincolante di competenza della Soprintendenza previsto dal comma 5

Pervengono alla Scrivente, per l'espressione del parere vincolante di competenza previsto dal comma 5 dell'art. 167 del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., numerose pratiche relative ad interventi realizzati che non rientrano tra le tipologie individuate dal comma 4 dello stesso articolo (come meglio chiarito dalla circolare del MiBAC n. 33 del 26/06/2009) e per le quali, di conseguenza, non può essere attivato il procedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica.

Pertanto con la presente, al fine di non avviare procedimenti insolubili e di evitare aggravii dell'attività amministrativa, si raccomanda il rispetto della norma sopra indicata e si ribadisce che compete a codeste Amministrazioni Comunali, in qualità di autorità preposte alla gestione del vincolo, verificare se gli interventi realizzati rientrano o meno nella casistica prevista dal suddetto comma 4. Nei casi in cui l'esito della verifica risulti negativo le relative istanze non dovranno essere trasmesse alla Scrivente, in quanto non ricorrono i presupposti per l'accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi realizzati e, di conseguenza, per la richiesta del parere di competenza della Soprintendenza, e dovranno essere adottati i provvedimenti sanzionatori consequenziali.

Qualora codeste Amministrazioni accertino che gli interventi realizzati rientrano tra le tipologie ammissibili ai sensi del citato comma 4 e nel caso tali interventi riguardino modifiche e/o aggiunte ad immobile già esistente, dovrà necessariamente essere comunicata alla Scrivente la legittimità dei titoli edilizi di tale immobile e dovranno essere trasmessi, a corredo dell'istanza, elaborati grafici riportanti la sovrapposizione dello stato autorizzato e dello stato di fatto, oggetto di accertamento di compatibilità, oltre alla tabella comparativa di superfici e volumi autorizzati con quelli realizzati in difformità dai titoli edilizi.

Contestualmente si raccomanda di evitare di inserire nelle istanze ai sensi dell'art. 167 del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., la richiesta di valutazione per eventuali opere di completamento, in quanto le stesse potranno essere valutate ai sensi dell'art. 146 del citato Decreto solo a seguito del perfezionamento dell'iter procedurale ai sensi del citato art. 167, che dovrà essere comunicato alla Scrivente.

Il Soprintendente *ad interim*
(Arch. Francesco CANESTRINI)



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo